

CIRCOLARE TECNICA**Prot. DC2026SPM059****Milano, 24-03-2026**

A tutti gli Organismi di certificazione accreditati/accreditandi PRS

Alle Associazioni degli Organismi di valutazione della conformità

Agli Ispettori/Esperti PRS del Dipartimento DC

Loro sedi

OGGETTO: Circolare tecnica DC N° 12/2026 – Disposizioni per l'avvio dell'accREDITAMENTO in conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17024 a fronte della norma UNI CEI EN 11970:2025

Nel febbraio 2025 UNI ha pubblicato la nuova norma UNI CEI EN 11970:2025 “Attività professionali non regolamentate - Installatore di gru caricatori su veicoli - Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità” e successivamente il 25 marzo 2025 è stata pubblicata un'errata corrige EC 1 UNI 11970.

La norma disciplina le seguenti figure professionali:

- Responsabile della installazione di gru caricatori su veicoli;
- Specialista delle prove di carico e stabilità

La norma definisce i requisiti relativi all'attività professionale dell'installatore di gru caricatori su veicoli, come individuata dalla norma EN 12999. Essa si riferisce agli addetti delle imprese incaricate del completamento del veicolo mediante l'allestimento di gru caricatori, al fine di garantire la fruibilità, la disponibilità e la funzionalità del prodotto installato, in un'ottica di sicurezza.

La norma ha l'obiettivo di stabilire i requisiti dell'attività professionale dell'installatore di gru caricatori su veicoli. Tali requisiti sono definiti a partire dall'analisi dei compiti e delle attività svolte e dalla conseguente individuazione dei relativi contenuti in termini di conoscenze e abilità. Ciò anche al fine di identificare in modo chiaro il livello di autonomia e responsabilità, in coerenza con il Quadro Nazionale delle Qualificazioni (QNQ). I requisiti sono inoltre formulati in modo da favorire, per quanto possibile, l'omogeneità e la trasparenza dei processi di valutazione della conformità.

Per la concessione di nuovi accreditamenti o estensioni dell'accREDITAMENTO si rimanda alle seguenti disposizioni:

REGOLE DI CERTIFICAZIONE

ACCREDIA rilascerà accreditamenti a fronte della norma UNI CEI EN 11970 congiuntamente alla EC 1 UNI 11970 che deve essere recepita obbligatoriamente.

Si rimanda alle prescrizioni contenute nella UNI CEI EN 11970:2025, nonché agli elementi pertinenti previsti dagli standard di accreditamento. Tutte le prescrizioni sono da considerarsi vincolanti per la gestione dei singoli processi di certificazione.

Relativamente agli esaminatori, si riportano di seguito gli elementi minimi pertinenti al processo di qualifica:

1. Conoscenza della norma di certificazione, delle norme armonizzate e non per gli apparecchi di sollevamento (es. EN 12999)
2. Conoscenza dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all'Allegato I della Direttiva 2006/42/CE e s.m.i;
3. Esperienza lavorativa almeno triennale acquisita:
 - a. in ambito tecnico/gestionale presso fabbricanti/allestitori di gru caricatori su veicoli, oppure;
 - b. nell'ambito della progettazione/redazione di fascicoli tecnici e/o in ambito della valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, in entrambi i casi finalizzati alla certificazione di prodotto secondo i requisiti della Direttiva Macchine 2006/42/CE e s.m.i.

REGOLE PER L'ACCREDITAMENTO

Requisiti strutturali dell'OdC	Nessun requisito ulteriore rispetto a quanto stabilito dallo standard di accreditamento applicabile UNI CEI EN ISO/IEC 17024.
Processo di Accredimento e obbligo di trasmissione e aggiornamento delle informazioni riguardanti le certificazioni	Si applicano le prescrizioni del Regolamento RG-01 e RG-01-02. Per la modulistica da compilare si applica quanto richiesto dai documenti DA-00 e DA-01, pubblicamente disponibile sul portale ACCREDIA. <u>Nel caso in cui l'OdC possieda già accreditamenti rilasciati da altri Enti di Accredimento, dovrà essere effettuata una valutazione caso per caso, in base</u>

ITER DI ACCREDITAMENTO/ESTENSIONE

Si potranno presentare diverse casistiche, in base agli accreditamenti ACCREDIA già posseduti dall'Organismo di Certificazione che presenta la domanda di accreditamento o estensione.

Restano invariati i prerequisiti previsti dal RG-01, RG-01-02 per la concessione dell'accREDITAMENTO ed estensione, integrati dalle seguenti regole.

A	OdC già accreditato in conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17024	• Esame documentale di 1 g/u da svolgersi, almeno in parte, in remoto.
---	---	--

		1 (una) Verifica in accompagnamento di durata adeguata a coprire l'analisi degli elementi salienti del processo d'esame condotto dal CAB.
B	OdC NON accreditato in conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17024, ma già accreditato per altre norme di accreditamento	- Esame documentale di 1 g/u da svolgersi, almeno in parte, in remoto. - Verifica ispettiva presso la sede dell'OdC di 3 g/u + 1 g/u rapportazione. 1 (una) Verifica in accompagnamento di durata adeguata a coprire l'analisi degli elementi salienti del processo d'esame condotto dal CAB.
C	OdC NON accreditato	- Esame documentale di 1 g/u da svolgersi, almeno in parte, in remoto. - Verifica ispettiva presso la sede dell'OdC di 4 g/u + 1 g/u rapportazione. 1 (una) Verifica in accompagnamento di durata adeguata a coprire l'analisi degli elementi salienti del processo d'esame condotto dal CAB.

MANTENIMENTO DELL'ACCREDITAMENTO

Si ricorda che ACCREDIA-DC, in ogni caso, deve condurre annualmente una verifica presso la sede degli OdC per valutarne la conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17024.

ACCREDIA effettuerà almeno 2 verifica di mantenimento presso la sede dell'OdC nel ciclo di accreditamento. Tuttavia ACCREDIA si riserva comunque la possibilità di modificare le modalità di sorveglianza in funzione di un approccio basato sul rischio che tenga conto di diversi fattori quali, ad esempio, modifiche intervenute sullo schema di certificazione, cambiamenti nella struttura dell'Organismo o altre situazioni similari, criticità legate allo schema (es. richiesta diffusa in bandi di gara ecc.), elevato numero di certificazioni emesse, ricezione di reclami/segnalazioni sull'operato del CAB e/o su aziende certificate, andamento avuto dal CAB nello schema, specifiche delibere del competente CSA, etc.

Restando a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti, Vi inviamo i nostri cordiali saluti.

Dott.ssa Mariagrazia Lanzanova

Vice Direttore Dipartimento

Certificazione e Ispezione

